

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
PARCO ARCHEOLOGICO DELLE ISOLE EOLIE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
GRUPPO DI FATTO
SEZIONE DI MESSINA

CONVENZIONE

tra Servizio 29 "Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo L. Bernabò Brea"

e

Associazione Nazionale Carabinieri Gruppo di Fatto di Messina

C.I.G. : Z122DAD20E

L'anno 2020, addì 16 del mese di Luglio;

TRA

il **Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo "Luigi Bernabò Brea"**, codice fiscale 80012000826 rappresentato dall' Arch. Rosario Vilardo, nato a [REDACTED] il [REDACTED] ivi domiciliata per la carica;

E

l'Associazione di volontariato "Gruppo di Fatto ANC Messina" costituita nell'ambito della Sezione ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) Sezione di Messina, con sede legale in Messina, Via San Giovanni di Malta, n. 1/B, codice fiscale 97106420835, costituita con atto registrato al n. 681 serie 3 del 09/04/2015 dell'Agenzia delle Entrate di Messina, rappresentata dal Luogotenente Dott. Armando Pesco, nato a [REDACTED] il [REDACTED] in qualità di rappresentante legale dell'Associazione;

PREMESSO CHE

IL D.Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n.106":

- prevede, in continuità con la Legge n.383/2000 che "le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta e non riconosciuta (...) per lo svolgimento in favore dei propri associati, di foro familiari o di terzi di una attività o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. (...) " (art. 35);
- prevede, in continuità con la Legge n. 266/1991 che "le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (...) per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo



5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. (...)" (Art.32);

- include tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 anche "(...) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n. 42 e successive modificazioni... (lett. f);
- prescrive agli enti del terzo che si avvalgono di volontari di "assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi" nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 18);
- prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" (art. 56, comma 1);
- stabilisce che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56, comma 2);
- prevede "l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime" (art. 56, comma 3);
- ai fini della vigilanza e custodia dei beni culturali, l'art. 16 della L.R. n. 10 del 27 aprile 1999 autorizza a "stipulare a titolo gratuito, con le organizzazioni di Volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla L.R. n. 22 del 7 giugno 1994, le convenzioni di cui all'art. 10 della medesima legge";
- ai fini della fruizione e valorizzazione dei beni culturali, l'art. 112 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, autorizza a stipulare accordi con le "Associazioni culturali o di Volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali";
- il Volontariato, sia quello con obiettivi a raggio di azione prevalentemente locale sia quello delle grandi realtà nazionali, sempre più rappresenta uno strumento qualificato e propositivo in molti campi;
- i beni culturali, oltre ad essere elemento fondamentale della conoscenza e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentano una grande risorsa economica della Regione;
- il Volontariato, con le sue grandi risorse umane e con la forte passione civile che lo caratterizza, può contribuire a migliorare il funzionamento di musei, biblioteche, parchi archeologici e, più in generale, luoghi di interesse culturale, ambientale e storico;
- è obiettivo condiviso l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione ed alla fruizione del patrimonio storico-culturale ed ambientale della



nostra area, promuovendo l'accezione del bene culturale come bene comune di tutti i cittadini;

- l'esperienza e l'entusiasmo dei Volontari possono essere messi in campo a supporto del personale preposto alla tutela, per incrementare le opportunità di fruizione, le potenzialità economiche e la qualità del "servizio culturale" offerto;
- con nota prot. n. 16 del 07.01.2020 la Direzione del Servizio 29 ha rappresentato al Dipartimento dei BB.CC. e dell'I.S. la possibilità e l'esigenza di stipulare apposita convenzione con l'Associazione di volontariato di che trattasi ai fini dell'espletamento di compiti ausiliari a supporto del personale di vigilanza richiedendo, contestualmente, la prenotazione dell'impegno di spesa per la liquidazione del rimborso spese, prevista in €/h 4,00 a persona;
- che con nota prot. 24616 del 02.07.2020, debitamente registrata dalla Ragioneria Centrale dei BB.CC. e dell'I.S. al n. 25 del 10.07.2020, il Dipartimento dei BB.CC. e dell'I.S. ha disposto la prenotazione d'impegno di spesa della complessiva somma di € 9.216,00, corrispondente ad un monte ore di 2.304, giusta comunicazione dipartimentale prot. n. 26400 del 13.07.2020;
- che con la predetta nota prot. n. 26400/2020 il Dipartimento dei BB.CC. e I.S. ha richiesto la documentazione necessaria a disporre l'impegno definitivo, precisando che:
 - l'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10/99 è autorizzata a stipulare convenzioni a titolo gratuito con le associazioni di volontariato aventi finalità culturali;
 - l'importo riconosciuto di €/h 4,00 quale rimborso spese forfettario, di cui alla circolare del Dirigente generale n. 28 del 21/11/2011 prot. n. 9460, di reiterno della Dipartimentale prot. n. 78184/DG del 16/10/2008 che l'ha determinato, è **fisso ed invariabile**;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

(Oggetto della Convenzione)

L'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Messina - Volontariato, C.F.97106420835, costituita conformemente al disposto dell'art. 3 della Legge Quadro, con Atto Costitutivo registrato al n. 681 serie 3 del 09/04/2015 presso l'Agenzia delle Entrate di Messina, si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità di cui ai successivi articoli - tramite propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Attraverso l'opera di detta soci volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni, il Polo nello svolgimento delle attività connesse alla fruizione e alla vigilanza dei beni culturali, potrà usufruire di un servizio ausiliario di supporto svolto dall'Associazione, sulla base di un programma che sarà formalmente redatto dal Direttore del Polo con il Presidente dell'Associazione.

In particolare, detti Volontari cureranno tra l'altro:

- l'assistenza alla fruizione con specifici compiti inerenti la vigilanza;
- l'accoglienza del pubblico e la verifica del titolo d'accesso;



Art. 3

(Adempimenti relativi allo svolgimento dell'attività)

I volontari, nel rendere la loro prestazione secondo il programma di cui al superiore art. 2, dovranno apporre la loro firma di entrata e di uscita in un apposito registro, la cui tenuta sarà curata dall'Associazione e validata dalla Direzione del Parco. Il Presidente dell'Associazione, firmatario della presente Convenzione, è responsabile del funzionamento dei servizi di Volontariato ed è tenuta ad operare in stretta collaborazione con il Direttore.

I Volontari sono comunque tenuti al rispetto e alla ottemperanza delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione. Le modalità organizzative "interne" dell'Associazione sono stabilite in piena autonomia dall'Associazione medesima.

Il coordinamento del servizio disciplinato dalla presente Convenzione rimane, con la supervisione del Polo, a carico del Presidente (o di un suo delegato) che si impegna a garantire l'adequatezza della professionalità degli operatori alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture presso le quali operano.

Art. 4

(Assicurazione e rimborso spese)

L'Associazione garantisce che i propri aderenti siano forniti di copertura assicurativa contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n.266, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto, come da polizza n. 150073167/3 stipulata con la compagnia di assicurazione UnipolSai Agenzia di Roma cod. 1/2362, con scadenza 07.01.2021.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri sono a carico dell'Associazione.

L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, a copertura di ogni spesa derivante dalla prestazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, vi compresa la stipula della sopra citata polizza assicurativa, nonché di ogni altro onere, corrisponderà all'Associazione un rimborso spese calcolato sulla base di un rimborso orario di € 4,00 (cfr. la circolare del D.G. n. 28 del 21/11/2011 prot. n. 9460, di reitero della Dipartimentale prot. n. 78184 del 16.10.2008), fino al limite massimo di € 9.216,00 (novemiladuecentosedici/00), corrispondente ad un monte complessivo di n. 2304 ore.

Il rimborso spese riconosciuto sarà corrisposto in unica soluzione, ad avvenuto espletamento dell'attività nel periodo stabilito dalla presente convenzione e previo formale riconoscimento, da parte del Direttore del Parco, della qualità dell'attività realizzata nonché previo accreditamento della somma da parte del competente Dipartimento sul conto corrente indicato dall'Associazione e dedicato ai contratti pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.), L'Amministrazione Regionale si obbliga a corrispondere i pagamenti come sopra descritti e secondo le prescrizioni derivanti dalle norme di contabilità tese a garantire la regolare copertura finanziaria compatibilmente con gli impegni da assumere nel proprio bilancio.

Art. 5

(Luogo dell'esecuzione)

Il Servizio potrà essere prestato presso i siti e le aree archeologiche di pertinenza dell'Istituto (Edifici museali dell'Acropoli, Contrada Diana, Sezioni Distaccate di Filicudi e Panarea), con



l'impegno dei volontari indicati in apposito elenco. Per custodire effetti personali, vestiario, cassetta sanitaria e tutto quanto altro occorra per il corretto svolgimento dell'attività di volontariato, durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, l'Istituto metterà a disposizione dell'ANC idonei spazi. Sarà cura dell'Associazione garantire il decoro dello spazio e la pulizia giornaliera. L'Associazione, attraverso l'opera prestata di propri associati garantirà il supporto al personale di custodia in servizio presso il Museo Archeologico Luigi Bernabò Brea, ai fini della tutela e fruizione dei siti di pertinenza., secondo quanto previsto nel crono programma allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 6

(Natura del rapporto)

I Volontari svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito, e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, fatto salvo il rimborso di cui al precedente art. 4. L'attività dei Volontari non potrà in nessun caso configurarsi come sostitutiva di quella del personale del Servizio, né creare presupposti per rapporti lavorativi nell'ambito dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'I.S.

Art. 7

(Durata)

La presente convenzione è valida a decorrere da lunedì 20 luglio 2020 fino a tutto il 31.12.2020, fermo restando il limite massimo del numero di ore fissate all'art. 4. Laddove, al fine di fare fronte alle esigenze di fruizione e valorizzazione delle risorse museali, si ravvisasse la necessità di incrementare il numero delle ore di servizio di volontariato, si potrà, previa verifica della copertura finanziaria ed autorizzazione del superiore Dipartimento, formalizzare l'impegno con un successivo atto aggiuntivo alla presente Convenzione.

Art. 8

(Tesserino di riconoscimento)

L'Associazione provvederà al rilascio, per ciascun Volontario, di apposito tesserino di riconoscimento personale recante la dizione "Volontario per il patrimonio culturale" da esporre in maniera ben visibile durante l'esercizio delle sue funzioni per consentire a chiunque la sua immediata identificazione.

Art. 9

(Norme di comportamento)

L'Associazione, prima dello svolgimento del servizio, provvederà a fornire elenco completo con le generalità, i titoli e le qualificazioni professionali del personale che intende utilizzare. L'Associazione, inoltre, garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche. L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Direzione del Parco delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché di comunicare eventuali sostituzioni degli operatori.



L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio dei Volontari e la correttezza dei loro comportamenti, particolarmente in relazione all'attività che comporta un diretto contatto con il pubblico, rispettando i diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente Convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite dal Direttore. In particolare i Volontari sono tenuti, nell'espletamento dell'attività disciplinata dalla presente Convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché consoni al comune senso della civile educazione e devono risultare sempre decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della propria persona. Ai Volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, né è loro consentito ricevere visite, salvo in casi eccezionali, o utilizzare il telefono se non in caso di assoluta necessità e dietro autorizzazione del Direttore o (in assenza di questi) dell'unità di personale del Servizio seguente in via gerarchica.

I Volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente alle unità di personale del Servizio qualunque situazione d'emergenza, come anche ogni eventuale inconveniente riscontrato durante l'espletamento del servizio. In ogni caso, deve essere garantita la più stretta collaborazione e reciproca assistenza nello svolgimento dei vari servizi tra il personale del Servizio e quello dell'Associazione. Ove venissero accertate violazioni rispetto a quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, il Presidente dell'Associazione provvederà immediatamente a rimuovere (e possibilmente sostituire) il Volontario, consegnando al Direttore il relativo tesserino di riconoscimento. Durante l'espletamento del servizio ed in ragione delle esigenze logistiche del personale impegnato nelle attività di supporto alla vigilanza, i membri dell'Associazione impiegati nel servizio presso l'ex carcere borbonico potranno utilizzare un locale dotato di servizi igienici, individuato dalla Direzione del Parco.

Art. 10

(Rilascio attestati)

Il Direttore si impegna a rilasciare, a richiesta dell'Associazione, ogni attestato relativo all'attività svolta da ciascuno dei singoli Volontari.

Art. 11

(Attività di vigilanza)

L'Amministrazione vigila sul rispetto di quanto è stabilito nella presente Convenzione e, a tal fine, può disporre, in qualsiasi momento, l'effettuazione di visite ispettive al fine di verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste. I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al Presidente dell'Associazione.

Art. 12

(Risoluzione della Convenzione)

Il Parco può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento delle diffida.

L'efficacia della Convenzione, l'assunzione degli obblighi ed impegni in essa assunti da parte dell'Amministrazione Regionale resta comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche



disposte in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guide n. 4 ANAC.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Parco degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13

(Adempimenti ex art. 3 L. 136/2010)

L'Associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14

(Esenzione imposte)

La presente convenzione redatta in duplice originale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 266/91.

Lipari, lì 16 luglio 2020

per il Parco Archeologico delle Isole Eolie

Arch. Rosario Vilardo

per l'Associazione Nazionale Carabinieri
Gruppo di Fatto Sezione di Messina

Ltn Dott. Armando Pesco



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Parco Archeologico delle Isole Eolie

Museo Luigi Bernabò Brea

Via del Castello, 2 - 98055 LIPARI
tel. 090.9880174/090.9880594
fax 0909880175
parco.archeo.eolie@regione.sicilia.it

Posta certificata del Museo:
parco.archeo.eolie@pec.it

DIREZIONE

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 85012000826

Rif. _____ Prot. n. _____ del _____
Lipari _____ Prot. n. 1015 del 16 LUG 2020
Allegati n. _____

Oggetto: Cap. 376538 – e.f. 2020. Servizi ausiliari di vigilanza e fruizione siti archeologici di pertinenza del Polo – Allegato alla Convenzione con l'Associazione di volontariato "Associazione Nazionale Carabinieri" -
Crono programma attività di volontariato

Nell'ambito delle attività ausiliare previste dalla Convenzione in oggetto, al fine di consentire una più ampia fruizione delle risorse museali e fare fronte alle difficoltà legate all'insufficiente numero di personale di custodia, di concerto con l'Associazione Nazionale di Messina, si definisce il piano di interventi (crono programma) delle attività di supporto al personale di ruolo che sarà assicurato dall'Associazione con i propri associati, ai fini della tutela e fruizione:

dal 20 luglio al 31 Ottobre 2020:

- x arte contemporanea e mostra temporanea "Mastroianni" presso ex carcere e padiglioni espositivi:
 - n. 2 volontari per complessive n. 10 ore (dalle 09,00 alle 14,00),
per un totale di 104 giorni Totale ore 1.040;
 - n. 2 volontari per complessive n. 8 ore (dalle 15,00 alle 19,00),
per un totale di n. 88 giorni feriali Totale ore 704;

dal 1 Novembre al 31 Dicembre 2020:

- x Sezioni espositive:
 - n. 2 volontari, per complessive 6 ore (dalle 09,00 alle 15,00),
per un totale di 60 giorni. Totale ore 360;
 - n. 1 volontario, per complessive 4 ore (dalle 15,00 alle 19,00),
per un totale di 50 giorni feriali. Totale ore 200

TOTALE ORE A SUPPORTO 2.304

Lipari, 20 luglio 2020

Il Presidente dell'ANG
Gruppo di fatto di Messina
Dott. Armando Pesco

Il Direttore
Arch. Rosario Vilardo

Responsabile procedimento _____ (Se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza _____ Piano _____ Tel. _____ Durata procedimento _____ (ove non prevista da leggi e regolamenti e di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpmuseo.brea@regione.sicilia.it - Responsabile: _____
Stanza _____ Piano _____ Tel. _____ Orario e giorni ricevimento _____

Alla Regione Siciliana
Assessorato BBCC E IS
Dipartimento BBCC E IS
Ufficio PARCO ARCHEOLOGICO DELL'
ISOLE EOLIE

OGGETTO: comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità pagamenti ai sensi dell'Art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010

Il sottoscritto PESCO ARMANDO nato a PALERMO
il 12/12/1950 Cod. Fisc. PSCRN50T12Z234 in qualità di PRESIDENTE della ditta
ASS. NAZ. PARAB - SEZIONE MESSINA sede in MESSINA
via/piazza SAN GIOVANNI DI MATA - 98122 n. 1/B in relazione al contratto
per SUPPORTO AL PERSONALE IN CUSTODIA AL PARCO ARCHEOLOGICO DELL' ISOLE EOLIE stipulato con
l'Ufficio in indirizzo in data 16/07/2020 Cod. CIG Z122 DAD 20 E al fine di assolvere agli obblighi
sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e dei pagamenti conseguenti al contratto

DICHIARA

- che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" di cui sopra sono i seguenti:

- istituto bancario FINECO BANK agenzia/filiale MESSINA
- codice IBAN [REDACTED]
- intestatario del conto ASS. NAZ. CC - SEZIONE MESSINA CF 97100420835

- che dati identificativi delle persone fisiche delegate ad operare sul predetto conto sono:

- A. sig. PESCO ARMANDO nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a MESSINA
VIA DON LORENZO MILANI Cod. Fisc. PSCRN50T12Z234 in qualità di PRESIDENTE
- B. sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED]
Cod. Fisc. [REDACTED] in qualità di [REDACTED]

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive m.i.
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge 136/2010 per il mancato rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti.
- di impegnarsi a comunicare con immediatezza ogni eventuale sopravvenuta modifica relativa ai dati trasmessi.

Si allega alla presente fotocopia del documento di identità del sottoscritto, affinché, dopo la presa d'atto da parte di codesto Ufficio la presente costituisca integrazione dei patti contrattuali.


Data 16/07/2020

Il Legale Rappresentante della ditta

[Signature]

Si prende atto
per l'Amministrazione regionale.

IL DIRIGENTE
(arch. Rosario Vilardo)





ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

SEZIONE – M.O.V.M. V.Brig. Giovanni Calabrò - DI MESSINA

Via San Giovanni di Malta n.1/b-98122 Messina-Tel/Fax 090345197/0903670958

e-mail: ancmessina@gmail.com PEC: ancmessina@pec.it

Cod. Fisc.: 97106420835

ATTESTATO

L'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) è regolata da:

- Statuto Organico approvato con D.P.R. n. 1286 del 25 luglio 1956, con le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e del 2 ottobre 2007;
- F. n. 8/4303 del 30.01.2007 del Ministero Difesa-Ufficio Legislativo;
- Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, con prot. n. 33476/1471/2007 Area V URPG del 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma-Ufficio Territoriale del Governo.

Messina, 01 giugno 2020



Il Presidente della Sezione
Luogotenente Armande Pesco